CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA DI ESASEM S.p.A.

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito le "Condizioni Generali") si applicano a tutti i contratti di compravendita (di seguito i "Contratti") di sementi (di seguito i "Prodotti") conclusi tra ESASEM S.p.A. (di seguito "Fornitore") ed i propri clienti (di seguito "Acquirenti" o, al singolare, "Acquirente"), salva diversa pattuizione scritta delle parti.
- 2) Le Condizioni Generali prevalgono rispetto a qualsiasi altra eventuale condizione generale o particolare predisposta dall'Acquirente.

ARTICOLO 2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - ORDINI - LISTINI

- 1) L'Acquirente interessato all'acquisto dei Prodotti è tenuto a compilare integralmente il modulo d'ordine (di seguito "Ordine") redatto su carta intestata del Fornitore, di cui le Condizioni Generali costituiscono parte integrante ed essenziale. Il Contratto si intenderà concluso, alternativamente, nel momento in cui l'Acquirente riceverà la conferma scritta del Fornitore ovvero nel momento in cui il Fornitore provvederà all'invio dei Prodotti all'Acquirente.
- 2) Qualora l'Acquirente richieda al Fornitore l'invio di una propria offerta di vendita (di seguito "Offerta") le Condizioni Generali si applicheranno anche all'Offerta.
- 3) I prezzi indicati nei listini sono espressi in Euro e devono intendersi non comprensivi di I.V.A. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare periodicamente i prezzi indicati nei listini. Ogni variazione di prezzo sarà applicata a tutti gli ordini effettuati dall'Acquirente, successivamente alla data della suddetta variazione.
- 4) Qualora la quantità specifica indicata nell'ordine non dovesse coincidere con la quantità espressa dalle unità di confezionamento standard o dai suoi multipli usati dal Fornitore, il Fornitore sarà legittimato a vendere e consegnare l'unità di confezionamento immediatamente maggiore.
- 5) Tutti i pesi e le cifre sono da intendersi pesi e cifre netti. 6) L'emissione di un'Offerta o la conclusione di un Contratto non implica e non potrà essere interpretata come una licenza implicita a favore dell'Acquirente relativamente a diritti di proprietà intellettuale sui Prodotti offerti o venduti.

ARTICOLO 3 - RISERVA DI BUON RACCOLTO E DI LAVORAZIONE

- 1) In considerazione delle peculiari caratteristiche del Prodotto, l'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore è subordinata alla consueta "riserva di buon raccolto e di lavorazione" e, pertanto, all'effettiva disponibilità di Prodotti da parte del Fornitore.
- 2) Nell'ipotesi in cui i Prodotti ordinati, anche a seguito dell'accettazione del Venditore, non fossero disponibili, il Fornitore non sarà obbligato alla consegna dei Prodotti ordinati e sarà legittimato aconsegnare quantità parziali dei Prodotti ordinati o Prodotti alternativi.
- 3) È esclusa la facoltà per l'Acquirente di risolvere il Contratto o di pretendere un risarcimento del danno in conseguenza della mancata disponibilità dei Prodotti ordinati, anche in caso di accettazione dell'Ordine da parte del Venditore.

ARTICOLO 4 - CONSEGNA DEI PRODOTTI E RESTITUZIONI

- 1) Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i Prodotti sono resi franco stabilimento del Fornitore. Qualora le parti dovessero prevedere che la consegna dei Prodotti sia effettuata a cura del Fornitore ogni onere, spesa e rischio sarà comunque a carico dell'Acquirente.
- 2) L'Acquirente non è autorizzato a restituire i prodotti al Fornitore, se non a seguito di espressa autorizzazione del Fornitore stesso. In tal caso, i costi di restituzione saranno a carico dell'Acquirente.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSEGNA

- 1) I Prodotti saranno consegnati entro tre settimane dalla data dell'ordine, salvo diverso accordo scritto tra le parti ed a condizione dell'effettiva disponibilità degli stessi. In ogni caso, i tempi di consegna devono intendersi meramente indicativi e non vincolanti per il Fornitore.
- 2) L'Acquirente non ha diritto di risolvere il Contratto o di pretendere alcunché a titolo di risarcimento danno in caso di consegna successiva al termine eventualmente indicato dal Fornitore.

ARTICOLO 6 - CONSEGNE PARZIALI

1) Il Fornitore può effettuare consegne parziali dei Prodotti. Nell'eventualità di consegne parziali, il Fornitore è ammesso a fatturare separatamente ogni consegna.

ARTICOLO 7 - RISERVA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

- 1) Il Fornitore mantiene il proprio diritto di proprietà sui Prodotti consegnati sino all'integrale pagamento dei Prodotti stessi da parte dell'Acquirente.
- 2) La riserva del diritto di proprietà opera anche nell'ipotesi in cui l'Acquirente dovesse eccepire l'inadempimento da parte del Fornitore ad una o più obbligazioni derivanti dal Contratto.
- 3) I Prodotti consegnati dal Fornitore sotto la riserva di proprietà di cui al comma 1 di questo articolo, potranno solamente essere venduti e usati per gli ordinari utilizzi operativi.
- Qualora l'Acquirente dovesse rivendere i Prodotti, sarà obbligato a mantenere a sua volta la riserva di proprietà anche nei confronti dei propri acquirenti, stipulando un espresso accordo in tal senso.
- 5) Sino alla vigenza della riserva di proprietà, l'Acquirente non potrà dare in pegno i Prodotti né concedere un qualsiasi altro diritto sugli stessi.

ARTICOLO 8 - TERMINI DI PAGAMENTO

- 1) Il pagamento è dovuto entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di consegna/dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento sonodovuti al Fornitore gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs.231/2002 al saggio maggiorato di ulteriori 4 (quattro) punti percentuali, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine non rispettato ai sensi della normativa vigente.
- 2) In ipotesi di fallimento o altra procedura concorsuale dell'Acquirente, nonché in ipotesi di sospensione o ritardi nei pagamenti, le somme dovute dall'Acquirente diverranno immediatamente esigibiliper l'intero. In tal caso, il Fornitore sarà autorizzato a sospendere l'esecuzione del Contratto o a risolvere il Contratto stesso, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
- 3) Nel caso in cui siano stati autorizzati dei pagamenti parziali e l'Acquirente non abbia rispettato anche uno solo dei termini previsti, l'intero ammontare della somma residuale ancora a suo carico sarà immediatamente dovuta, senza ulteriore avviso. In questo caso troverà applicazione la disposizione conclusiva del comma 1 di questo articolo concernente gli interessi sulle somme scadute.
- 4) Le spese comunque connesse al pagamento sono a carico dell'Acquirente.

ARTICOLO 9 - SPESE PER IL RECUPERO CREDITI

1) Ai sensi del D.Lgs.198/2021 ogni costo comunque connesso al recupero dei crediti del Fornitore, tanto in via amichevole che giudiziaria, è a carico dell'Acquirente.

ARTICOLO 10 - VIZI, TERMINI PER LA DENUNCIA

- 1) L'Acquirente è tenuto ad esaminare i Prodotti alla consegna. Le denunce relative a vizi apparenti o difformità quantitative dei Prodotti, incluso l'imballaggio, dovranno essere inviate al Fornitore, per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data di consegna; le denunce aventi per oggetto vizi occulti dei Prodotti, incluso l'imballaggio, dovranno essere comunicate al Fornitore, per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data in cui il lamentato vizio è stato o avrebbe ragionevolmente dovuto essere scoperto da parte dell'Acquirente. L'azione si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna.
- 2) Le denunce devono essere formulate in modo da permettere al Fornitore ovvero ad un terzo di verificarne la fondatezza, e pertanto devono indicare il numero di lotto nonché gli estremi del documento di trasporto e della fattura e qualora il prodotto sia stato rivenduto dovranno essere indicati i successivi acquirenti. Le denunce dovranno indicare altresì in quali circostanze ed in quali condizioni il Prodotto è stato utilizzato.
- 3) Nel caso in cui la denuncia non sia stata inviata al Fornitore per iscritto entro il termine di cui al presente articolo e nel rispetto delle modalità sopra indicate, l'Acquirente si intende decaduto da qualsiasi garanzia prestata dal Fornitore, incluso il risarcimento di eventuali danni.
- 4) Qualora il Fornitore dovesse ritenere fondata una eventuale domanda dell'Acquirente connessa alla asserita sussistenza di vizi dei Prodotti, il Fornitore stesso potrà, a propria insindacabile scelta ed a proprie spese, sostituire i Prodotti. È escluso ogni altro rimedio di legge quale la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
- 5) Nel caso in cui le parti non addivenissero ad un componimento bonario di una vertenza relativa a germinazione, autenticità della specie, purezza varietale, purezza tecnica o sanitaria, sia l'Acquirente che il Fornitore potranno richiedere una perizia da parte di laboratori accreditati o ad altro organismo terzo ed indipendente individuato di comune accordo dalle parti, a spese della parte soccombente. In caso di una controversia avente ad oggetto la salute, è ritenuta preferibile l'applicazione dei metodi accettati dal ISHI (International Seed Health Initiative). Il risultato della perizia sarà vincolante per entrambe le parti; è comunque fatto salvo il diritto delle parti di adire l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 19 delle Condizioni Generali per risolvere eventuali contrasti sorti tra le parti concernenti gli effetti derivanti dalla perizia di cui sopra.

ARTICOLO 11 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

- 1) Il Fornitore non è responsabile per danni causati da, o comunque connessi a Prodotti difettosi, inclusi gli imballaggi, a meno che tali danni non siano stati cagionati da dolo o colpa grave delFornitore.
- 2) Nell'eventualità in cui il Fornitore dovesse essere responsabile per i danni subiti dall'Acquirente, la responsabilità deve intendersi limitata al prezzo netto di vendita dei Prodotti (IVA esclusa).
- 3) Il Fornitore non è responsabile per eventuali danni indiretti subiti dall'Acquirente quali, a mero titolo esemplificativo, le eventuali perdite di profitto subite dall'Acquirente.
- 4) Il Fornitore non è responsabile per i danni derivanti da eventuale ritardo nella consegna dei Prodotti.
- 5) L'Acquirente è tenuto a limitare il più possibile il danno derivante dai Prodotti per cui abbia richiesto un risarcimento.6) L'azione per l'eventuale risarcimento danni si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna.

ARTICOLO 12 - USO E GARANZIA

- 1) Nessuna garanzia si applica alle specifiche tecniche descrittive del Prodotto, ove esistenti: nel caso in cui i Prodotti consegnati non siano conformi alle specifiche descrittive indicate nel catalogo delFornitore della stagione di vendita di riferimento, il Fornitore dovrà informare l'Acquirente della suddetta circostanza senza alcun ulteriore onere a proprio carico.
- 2) Il Fornitore non garantisce che i Prodotti consegnati all'Acquirente siano conformi allo scopo a cui sono destinati dall'Acquirente. L'Acquirente riconosce esplicitamente che, anche con i Prodotti della migliore qualità, il successo della coltivazione dipende da eventi indipendenti dalla qualità del Prodotto, quali, esemplificativamente, metodi di coltivazione, condizioni climatiche e del terreno
- 3) Tutti i dati relativi alla qualità e alla salute forniti dal Fornitore per iscritto si basano esclusivamente su test riproducibili eseguiti su campioni rappresentativi. Questi dati indicano solo il risultato in quanto ottenuto dal Venditore al momento dell'esecuzione delle prove e per le circostanze che si applicavano alle prove. Non può essere ipotizzata alcuna relazione diretta tra i dati forniti e il risultato ottenuto dall'Acquirente. L'Acquirente riconosce espressamente che il risultato ottenuto dall'Acquirente, incluso ma non limitato al verificarsi di malattie e parassiti che non sono stati rilevati dal Fornitore su o nella merce consegnata al momento della vendita, dipende, tra l'altro, dall'ubicazione, misure colturali e modalità di coltivazione, ad esempio il mezzo di semina utilizzato. le condizioni del suolo e/o le circostanze climatiche.
- 4) Tutte le garanzie del Fornitore vengono meno nel caso in cui l'Acquirente rielabori i Prodotti o li ponga in condizioni tali da dover essere rielaborati; riconfezioni i prodotti o li ponga in condizioni tali da rendere necessario un riconfezionamento, o utilizzi e/o conservi i prodotti in modo scorretto o li ponga in condizioni tali da causarne un uso e/o una conservazione scorretti.
- 5) Il Fornitore non garantisce in alcun modo che l'utilizzo della merce consegnata non viola alcun diritto (di proprietà intellettuale) di terze parti.

ARTICOLO 13 - INDENNIZZO

- 1) L'Acquirente dovrà tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa di terzi avente ad oggetto il risarcimento di danni asseritamente causati da o comunque connessi ai Prodotti forniti dal Fornitore, incluse pretese che siano state avanzate nei confronti del Fornitore in qualità di produttore sulla base di normative applicabili alla responsabilità del produttore in qualsiasi Paese, salvo che il danno siastato causato da dolo o colpa grave del Fornitore.
- 2) L'Acquirente dovrà stipulare un'adeguata polizza assicurativa a garanzia delle possibili pretese di terzi e responsabilità che possano dare origine all'indennizzo di cui al precedente comma 1; a prima richiesta del Fornitore, l'assicurazione sarà sottoposta al Fornitore stesso per la sua approvazione.

ARTICOLO 14 - CONSIGLI COLTURALI, DESCRIZIONI VARIETALI, INFORMAZIONI

- 1) Le descrizioni, le illustrazioni, i consigli colturali e qualsiasi altra informazione, per esempio sulle date di scadenza, sotto qualsiasi forma compaiano nei listini, nei cataloghi, nelle etichette e/o nelle confezioni del Fornitore, si basano nel modo più preciso possibile su quanto rilevato dalle prove e dalla pratica. È esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Fornitore per eventuali difformità manifestatesi nel prodotto coltivato rispetto a quanto indicato nelle descrizioni, illustrazioni ed informazioni. È una precisa responsabilità dell'Acquirente conservare il seme in modo appropriato così come valutare se i prodotti sono adatti al tipo di coltivazioni che si intendono effettuare ed alle condizioni ambientali.
- 2) Nelle informazioni ed in generale nella documentazione fornita dal Fornitore, i termini "immunità", "resistenza" e "suscettibilità" avranno il seguente significato: "Immunità": non essere soggetto ad attacco o infezione da parte di un determinato parassita o patogeno." Resistenza": è la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il danno che provoca, rispetto a varietà suscettibili poste nelle medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del parassita o del patogeno. Le varietà resistenti possono, tuttavia, mostrare alcuni sintomi di malattia o di danno in presenza di una forte pressione da parte di parassiti o patogeno, in condizioni normali di pressione infettiva, seconfrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetale in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno, in condizioni normali di pressione infettiva, seconfrontate con varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o danni, se confrontate con varietà con resistenza elevata / standard. Le varietà con resistenza moderata / media manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni. "Suscettibilità": è l'incapacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno.

ARTICOLO 15 - FORZA MAGGIORE

- 1) Per forza maggiore si intendono le circostanze che esulano dal controllo del Fornitore e che impediscono il regolare adempimento del Contratto. Sono inclusi, se e nella misura in cui impediscano oostacolino il rispetto del Contratto: scioperi, improvvisa scarsità generale delle materie prime o di altri materiali o servizi necessari al rispetto del Contratto, imprevedibile situazione di inattività dei fornitori e/o di altri terzi da cui dipende il regolare adempimento del Contratto da parte del Fornitore e qualsiasi situazione ostativa al trasporto dei Prodotti.
- 2) Al verificarsi di un evento di forza maggiore il Fornitore è tenuto ad informare prontamente l'Acquirente.3) Se la condizione di forza maggiore dovesse continuare per un periodo superiore a due mesi, ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto, fermo l'adempimento da partedell'Acquirente alle obbligazioni di pagamento del prezzo e di rimborso delle spese relativamente ai Prodotti già consegnati. Il Fornitore non sarà tenuto alla corresponsione di alcun indennizzo o risarcimento all'Acquirente.

ARTICOLO 16 - ULTERIORE UTILIZZO/COLTIVAZIONE - ISPEZIONI

- 1) L'Acquirente non è autorizzato ad usare i Prodotti consegnati per ulteriore produzione e/o riproduzione di materiale di propagazione, né per ulteriore "riproduzione a mezzo talea".
- 2) Nel caso in cui le merci siano vendute a terzi, l'Acquirente è tenuto a far valere questa regola anche nei confronti dei terzi sotto la penalità a suo carico del risarcimento dei relativi danni.
- 3) L'Acquirente, in ogni caso, si impegna a consentire al Fornitore, o a chiunque effettui controlli per conto del Fornitore, un accesso diretto alla propria Azienda, incluse espressamente tutte le areeproduttive, anche di terzi ma gestite dall'Acquirente.

ARTICOLO 17 - UTILIZZO DI MARCHI, LOGHI ED ALTRI SIMBOLI.

- 1) L'Acquirente non può utilizzare i marchi, i loghi ovvero altri simboli del Fornitore per distinguere i propri prodotti da quelli delle altre aziende né può utilizzare i marchi, i loghi ovvero altri simboli idoneiad ingenerare confusione con quelli propri del Fornitore. Tale disposizione non si applica al commercio dei prodotti nelle confezioni originali che il Fornitore ha fornito con i relativi marchi, loghi o altri simboli distintivi.
- 2) Se i beni consegnati sono venduti a terzi, l'Acquirente è tenuto a far valere questa regola anche nei confronti dei terzi sotto la penalità a suo carico del risarcimento dei relativi danni.

ARTICOLO 18 - CONVERSIONE.

- 1) Nel caso in cui una delle presenti Condizioni Generali dovesse essere ritenuta invalida, sarà automaticamente sostituita da una valida e simile condizione che persegua il medesimo fine dellacondizione invalida e/o inefficace.
- 2) In ogni caso l'invalidità e/o inefficacia della suddetta Condizione Generale non si estende alle altre Condizioni Generali che restano comunque valide e pienamente efficaci.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE.

- 1) Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'esecuzione, adempimento, interpretazione, efficacia, validità delle presenti Condizioni Generali e dei singoli Contratti.
- 2) Qualora le parti non dovessero addivenire ad un componimento bonario delle vertenze insorte in merito al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Verona.

ARTICOLO 20 - LEGISLAZIONE APPLICABILE.

1) Tutti gli accordi tra il Fornitore e l'Acquirente sono soggetti alla legge italiana. Inoltre, nel caso il Fornitore e l'Acquirente non siano domiciliati nello stesso Paese, sarà applicabile la "Convenzionedelle Nazioni Unite sul Commercio Internazionale delle Merci", salvo che la stessa non sia derogata dalle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 21 - NORME ED USI ISF.

1) Ai Contratti e/o alle Offerte si applicano anche le Norme ed Usi per il Commercio delle Sementi ad uso Semina (Raccolta di Norme ed Usi ISF, edizione vigente al momento della conclusione del Contratto) della Federazione Sementiera Internazionale (ISF), che l'Acquirente dichiara di conoscere, salvo che le stesse non siano derogate dalle Condizioni Generali.